

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO

Il giorno 19 del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILADICIOTTO alle ore 17:30 presso la SEDE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI si è riunita la Commissione per discutere il seguente ordine del giorno:

- Verifica dello stato avanzamento dei lavori dei gruppi già costituiti ed eventuale loro potenziamento con l'inserimento di nuovi componenti;
- Valutazione di ulteriori proposte di lavoro che saranno presentate in sede di riunione;
- Proposte per l'organizzazione di convegni, seminari o corsi di interesse per gli ingegneri liberi professionisti;
- Disponibilità a supportare altre Commissioni nell'organizzazione di eventi di interesse per gli ingegneri liberi professionisti;
- Valutazione della possibilità di organizzare un confronto con le Associazioni di categoria di liberi professionisti, operanti sul territorio, per discutere di proposte a tutela della Committenza e del futuro possibile per la professione;
- Varie ed eventuali.

L'elenco dei colleghi presenti e di quelli la cui assenza è stata giustificata sono riportati all'allegato N.1; di tutti gli altri non è pervenuta giustificazione.

A tal proposito il Coordinatore della Commissione, Ing. Innocenzo Di Falco, manifesta la propria perplessità sull'alto numero di assenti in relazione al numero dei colleghi che hanno fatto richiesta di inserimento nella Commissione, la maggior parte dei quali non è stato presente a nessuna delle riunioni fin ad ora tenutesi, e dichiara di voler promuovere azioni per poter aumentare l'adesione e la partecipazione alla Commissione; il segretario, Ing. Stefania Arciero, e gli altri colleghi offrono il proprio sostegno per qualunque tipo di attività volta al raggiungimento di tale scopo.

Si passa quindi alla discussione del primo punto all'Odg, ed i colleghi D'ANIELLO LUCA e DI LAURO VINCENZO illustrano ai presenti lo stato di avanzamento del lavoro sull'Equo Compenso, a nome anche dei colleghi del gruppo non presenti, sintetizzato nel documento da loro redatto e riportato all'allegato N. 2 del presente verbale; il Coordinatore chiarisce come, in molti casi, il semplice rispetto della deontologia professionale sarebbe sufficiente a garantire equità nei compensi professionali.

L'inserimento di nuovi componenti nei gruppi esistenti e le nuove proposte di lavoro, di cui al secondo punto all'Odg, sono rimandate alla prossima riunione, confidando in una più ampia partecipazione degli iscritti.

Si passa dunque alla discussione del terzo punto all'Odg, e a tal proposito il Coordinatore della Commissione, Ing. Innocenzo Di Falco, comunica ai presenti che è in fase di organizzazione, in collaborazione con altre Commissioni, un convegno sul processo telematico, che si terrà nel mese di settembre, nel quale sarà relatore con un intervento in merito alla deontologia professionale nel processo telematico.

In merito al quarto punto all'Odg, i presenti concordano sulla necessità di proporre azioni volte a promuovere l'importanza del ruolo del Libero Professionista a garanzia della Committenza, che saranno oggetto delle prossime riunioni.

Non essendoci altri argomenti di cui discutere, la riunione si chiude alle 19.

Del che è verbale letto, firmato e sottoscritto.

Napoli, 19.07.2018

Il Coordinatore della Commissione

Ing. Innocenzo Di Falco

Il segretario

Ing. Stefania Arciero

**ALLEGATO N.1**

**ELENCO PRESENTI**

Commissione: <b>LIBERI PROFESSIONISTI</b>				
Coordinatore: dott.ing. <u>Innocenzo Di Falco</u>				
<b>ELENCO AGGIORNATO AL 29 MAGGIO 2018 - RIUNIONE DEL 19/07/2018</b>				
N.	COGNOME	NOME	N.I.	FIRMA PRESENZA
1	ABETE	LUIGI	14975	
2	ACAMPORA	GIOACCHINO	10587	
3	ADAMO	VINCENZO	10150	
4	AMENDOLA	ANGELO	13880	
5	ARCIERO	STEFANIA	19991	<i>Stefania Arciero</i>
6	BORRIELLO	ANGELO	20954	
7	BUSILLO	CLAUDIO	13711	
8	CALCULLI	GIUSEPPE	12280	
9	CAMPANILE	LUIGI	21532	
10	CICALE	GIUSEPPE	19036	
11	COLOSIMO	CLAUDIA	19038	ASSENTE GIUSTIFICATA
12	D'ANIELLO	LUCA	17809	<i>Luca D'Aniello</i>
13	DE CESARE	GIUSEPPE	864	
14	DEL SORBO	PASQUALE	11268	
15	DESTRIERO	ANTONIO	20536	
16	DI BONITO	SALVATORE	21533	
17	DI DIO	GIUSEPPE	20751	
18	DI LAURO	VINCENZO	12538	<i>Vincenzo Di Lauro</i>
19	DI PALMA	MASSIMO	18419	ASSENTE GIUSTIFICATO
20	DI VAIO	VINCENZO	20712	
21	FERMO	FRANCESCO	8909	
22	FERRERI	FRANCESCO	11334	
23	FORMISANO	LUCIA	20544	
24	FREDA	FILIPPO	434	<i>Filippo Freda</i>
25	GALGANO	ROCCO	6128	
26	GALLUCCI	DOMENICO	19880	
27	GENTILE	GIANCARLO	18774	
28	IORINO	MARIO	8799	
29	MANNA	ANTONIO	494	ASSENTE GIUSTIFICATO
30	MANZO	DAVIDE	18651	
31	MARODER	GIUSEPPE	748	
32	MASCETTA	GAETANO	897	
33	MEO	PIER GIUSEPPE	13531	
34	MIELE	GIUSEPPE	18781	
35	MIGLIORE	GIANCARLO	14129	
36	MILANO	SALVATORE	720	
37	MINALE	MARCO	14422	
38	MONTANINO	GIOVANNI	19366	
39	MOSCA	ENZO MARIA	854	

Commissione: <b>LIBERI PROFESSIONISTI</b>				
Coordinatore: dott.ing. <b>Innocenzo Di Falco</b>				
<b>ELENCO AGGIORNATO AL 29 MAGGIO 2018 - RIUNIONE DEL 19/07/2018</b>				
N.	COGNOME	NOME	N.I.	FIRMA PRESENZA
40	ORTOLI	ARMANDO	13803	
41	PIRONE	FELICE	17116	
42	POLLIFRONE	GIANFRANCO	47	ASSENTE GIUSTIFICATO
43	RAGUCCI	ALBERTO	20297	ASSENTE GIUSTIFICATO
44	RINAURO	RENATO	12051	
45	SARACENO	GIUSEPPE	10105	
46	SEPE	GIANPIERO	15456	
47	SIFOLA DI SAN MAR	FRANCESCO	12335	
48	SOLLO	GIUSEPPE	807	
49	SORRENTINO	VINCENZO	21147	
50	STAIBANO	ERIDANO	12702	
51	TERENZIO	ALTERIO	19761	

ALLEGATO N.2

DOCUMENTO ELABORATO DAL GRUPPO  
DI LAVORO SULL'EQUO COMPENSO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI  
COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI  
GRUPPO DI LAVORO SULL'EQUO COMPENSO.

**RICONOSCIBILITA' E ONORABILITA' DELLA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE  
EQUO COMPENSO A GARANZIA DEL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.**

Definizione di professionista: *"Chi esercita una professione intellettuale o liberale come attività economica primaria; libero p., chi esercita una professione liberale in modo indipendente, senza rapporto di subordinazione nei confronti dello stato o di un datore di lavoro."* Fonte Dizionario Treccani.

Per la legge il tecnico incaricato (obbligatoriamente iscritto al proprio ordine di appartenenza) assume qualità di persona **esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale**, così come previsto dall'art. 29 comma 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380

In virtù di quanto sopra sintetizzato per definizione il professionista è una **figura ibrida** tra un operatore economico ed un pubblico ufficiale. Mentre l'operatore economico puro, ovvero una attività commerciale, pone come suo obiettivo il raggiungimento di un utile economico tramite scambio commerciale di un prodotto o di un servizio cercando di massimizzare il profitto e minimizzare i costi, il pubblico ufficiale puro opera per il bene della collettività in cambio di un corrispettivo economico già stabilito ed invariabile, se non in aumento per particolari condizioni (in genere dipendente di un ente pubblico).

Il professionista stabilisce un rapporto di prestazione professionale con il committente (non cliente) che fonda sulla fiducia in quanto si sostituisce letteralmente ad esso nelle scelte che gli competono e sempre nei suoi interessi.

**Per questo motivo l'istituzione degli ordini professionali nasce per garantire alla committenza il raggiungimento del giusto livello qualitativo.**

Senza polemizzare sui metodi, si è quindi obbligato i professionisti al superamento di un esame "di stato" di abilitazione, al rispetto delle regole deontologiche, alla formazione continua, ecc. ecc..

**Anche per questo motivo furono imposti i "minimi tariffari" per garantire al committente che le prestazioni professionali non dovessero essere influenzate da un discorso di tipo commerciale lasciando il professionista sicuro di un compenso equo e rispettoso della propria opera e pertanto libero di operare secondo coscienza ovvero libero di approfondire quanto necessario.**

Si ricorda inoltre che il libero professionista può avvalersi di altre figure professionali specialistiche o dell'ausilio di collaboratori (dipendenti o giovani professionisti) che, nell'interesse del committente, possono, in taluni casi, essere scelti su giudizio del professionista stesso.

Vi è da fare una ulteriore precisazione riguardo le prestazioni professionali: si deve sempre fare una netta distinzione tra opera intellettuale ed elaborazione: il professionista è colui che ragiona e studia il problema per risolverlo, tutto il resto è elaborazione ovvero il tempo speso per redigere il risultato sotto forma di grafico, testo, ecc. ecc..

Deontologicamente il professionista non può completamente "subappaltare" un incarico, ma può al più gestirlo tramite collaborazioni, rimanendone a tutti gli effetti l'unico responsabile. Nonostante tutto le collaborazioni, di fatto, possono coprire gran parte del tempo occorrente per l'espletamento dell'incarico stesso.

È la **responsabilità**, che di fatto, **distingue il titolare di studio professionale dal titolare di una attività economica commerciale.**

È inoltre lo **studio del problema insieme alla capacità di gestione delle risorse** che rappresenta la **vera prestazione professionale** nascosta dietro l'inchiostro del timbro; tutto il resto è solo un servizio di mera esecuzione di un prodotto di redazione al pari di una fornitura di copisteria e stampa.

Il problema oggi da affrontare e risolvere è quello scaturito dalla eliminazione dei minimi tariffari a seguito del Decreto-Legge 4.7.2006 n.223 (legge Bersani) che ha equiparato sul mercato (ma non di fronte alla legge) il professionista ad una attività commerciale. In quest'ottica e diversamente da prima, il professionista può infatti farsi pubblicità.

Il decreto Bersani bis, ufficialmente decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito poi dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è una legge della Repubblica Italiana, seconda parte del cosiddetto "pacchetto liberalizzazioni" proposto dal ministro dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani durante il governo Prodi II, ai fini dell'apertura dei mercati a beneficio e tutela del consumatore.

**Il mercato però**, oltre che valutare e premiare maggiormente il prodotto tangibile frutto della elaborazione e non quello intellettuale, **segue delle regole scarsamente deontologiche.**

Quando si propone un prezzo che tendenzialmente deve andare a ribasso per poter acquisire la commessa, si ragiona sui costi da sostenere e sul tempo previsto da impiegare. Se per esempio dovesse scaturire una opportunità tecnica per il cliente di risparmiare tempo o denaro a scapito dell'onorario pattuito con il professionista (perché ridurrebbe parte dei servizi previsti), quest'ultimo vedrebbe perso parte del proprio compenso rendendo antieconomica il proprio lavoro già svolto.

La deontologia gli impone di fare gli interessi del committente ma contemporaneamente non gli viene tutelata la sua sussistenza. Ovviamente a medio e lungo termine il comportamento professionale sarà sempre meno deontologico e più commerciale.

Tornando sul discorso della pubblicità, è permesso (anche se in Italia poco perseguito) fare pubblicità comparativa e dire quindi che il proprio prodotto è meglio di quello della concorrenza. Applicando questa legittima possibilità si contravverrebbe alla deontologia professionale.

La pubblicità prima era vietata perché il concetto base della stessa è quello di convincere il cliente di essere meglio degli altri e quindi implicitamente dire che gli altri offrono servizi peggiori.

Non si è mai vista una pubblicità in cui si dice: *"scegliete me che faccio questo e quello ...ma se però scegliete gli altri è la stessa cosa purché siano iscritti all'albo"*

Nel "breve tempo" di applicazione della nuova legge di liberalizzazione si è facilmente raggiunto alti livelli di aberrazione anche a livello di incarichi pubblici e ci si è resi conto del risultato dei notevoli Bug normativi creati dalla legge Bersani.

Pertanto, dopo rimbalzi tra enti, tribunali e commissione antitrust, ne è scaturito il decreto legge detto "equo compenso" per i professionisti nei confronti di una committenza "forte". Infatti tramite il Decreto ministeriale del Ministero della Giustizia 17/06/2016 sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante "codice dei contratti pubblici".

Si ricorda che i corrispettivi calcolati **possono essere utilizzati** dalle stazioni appaltanti ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o **base di riferimento** ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

È altresì un grande passo in avanti che permette di avere un ottimo riferimento in ambito legale, soprattutto in caso di controversia, **ma non è un obbligo vincolante**.

Nella stessa maniera esiste oggi il **Decreto del Ministero della Giustizia 140 del 20 Luglio 2012**, che stabilisce un metro di **riferimento** in caso di controversie tra professionisti e committenza privata.

Indagando sul metodo adottato in altri paesi della comunità europea, si riscontra che **la Germania è attualmente regolamentata ancora dai minimi tariffari** per i professionisti (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI risalente al 1976 più volte riformato sino all'anno 2013) quest'ultime si applicano anche ai professionisti provenienti dall'estero.

Infatti, diversamente da quanto viene erroneamente diffuso per giustificarne l'accettazione, il decreto Bersani non fonda le sue origini da una esplicita richiesta da direttiva europea: **L'Europa non ha mai chiesto di eliminare le tariffe**.

Detto ciò, ne scaturisce una sola ed unica conclusione: **è necessario modificare il decreto Bersani in Parlamento per ridisegnare i minimi tariffari ed una giusta regolamentazione degli stessi**.

Come già spiegato, esistono oggi degli strumenti normativi (solo di riferimento) del tutto validi in termini quantitativi. È altresì necessario strutturare una regolamentazione semplice e che magari dia la possibilità perfino di andare in deroga ai minimi, ma come eccezione che confermi la regola e non il contrario.

### Il caso della Toscana

Nello studio comparativo effettuato si segnala la **Regione Toscana** che con **decisione n. 29 del 6 marzo 2018** recante **"Procedure di acquisizione di servizi professionali: Indirizzi"** è stata la prima regione italiana a definire le regole necessarie a garantire un equo compenso per i professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche e per altre figure professionali alle quali vengano richieste prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal mansionario o di effettuare servizi esterni. Questi, d'ora in avanti, non potranno più essere corrisposte a titolo gratuito, come spesso è avvenuto fino ad oggi.

La Giunta regionale Toscana, nella decisione, dà atto che attualmente sono vigenti e devono essere applicati i seguenti decreti ministeriali:

- le tabelle del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016 per le professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare;
- il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247) per gli avvocati;
- il Decreto Ministero della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 per i commercialisti;
- il Decreto Ministero della giustizia n. 106 del 2 agosto 2013 per i notai e gli assistenti sociali;
- il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.46 del 21 febbraio 2013 per i consulenti del lavoro;
- il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n.165 per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica).

Nella decisione è precisato che gli Uffici regionali e gli enti dipendenti della Regione devono rispettare, in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali, i seguenti indirizzi:

a) i compensi devono essere determinati nel rispetto dell'articolo 19-quaterdecies della legge n. 172/2017, che fa riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali;

b) nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente i compensi di cui alla precedente lettera a) devono essere utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara; deve inoltre essere evitata la fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito.

Garantito, dunque, nella Regione Toscana un equo compenso per i professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche.

#### **Storia del Rimpallo del decreto sull'equo compenso.**

Il **decreto legge n. 148/2017** (cd decreto fiscale) contiene anche le norme che riconoscono il diritto del professionista a percepire dai clienti più forti un compenso effettivamente proporzionato al lavoro svolto. Si tratta del tanto discusso "equo compenso".

Il diritto si esercita quando il **committente** è:

- una banca;
- un'assicurazione;
- una grande azienda;
- un'azienda della Pubblica Amministrazione (**non retroattivamente**).

Le nuove norme riguardano le prestazioni rese dai professionisti indicati all'articolo 1 della legge n. 81/2017, cioè da **tutti i lavoratori autonomi**, anche iscritti a ordini e collegi, per **tutti i rapporti di lavoro in corso** (esclusi quelli con la Pa).

I parametri di riferimento per la determinazione giudiziale dell'equo compenso sono quelli di cui ai diversi **decreti ministeriali** adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge numero 1/2012.

All'indomani dell'approvazione, già si ipotizzano ulteriori interventi legislativi per chiarire il **collegamento tra equo compenso e parametri ministeriali** e il campo di applicazione delle norme a tutti i professionisti, tutti i committenti e tutte le attività, comprese senza eccezioni le Pubbliche Amministrazioni. Il compenso non equo sarà **sostituito dal compenso determinato dal giudice**.

#### **La sentenza "1 Euro"**

Il Comune di Catanzaro dando attuazione alla deliberazione consiliare n. 25 del 13 maggio 2015 disponente la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale, rilevava l'assenza di copertura finanziaria per una spesa stimata in circa euro 800.000,00; e stabiliva, previo parere favorevole della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, del 29 gennaio 2016, di formulare un bando che prevedesse incarichi professionali da affidare a titolo gratuito, delegando il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale all'approvazione dello stesso.

Tali atti sono stati impugnati da vari ordini professionali con il ricorso in primo grado, articolato in censure incentrate sull'illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi, indicando, al punto 2.1 del bando, un corrispettivo pari ad euro uno, laddove l'appalto si caratterizza come contratto a titolo oneroso, sia nella disciplina del Codice civile, sia in quella dei contratti pubblici.

Il TAR Calabria con sentenza 13 dicembre 2016, n. 2435 ha dato ragione al ricorso presentato dagli Ordini Professionali.

In appello la Quinta Sezione del Consiglio di Stato respinge il ricorso dando ragione al Comune di Catanzaro.

#### **La posizione dell'Antitrust**

Il decreto legge è stato approvato nonostante il parere critico (non vincolante) dell'Antitrust, secondo la quale le norme sull'equo compenso "sono una **grave restrizione della concorrenza**, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione." Per l'autorità, l'equo compenso "reintroduce di fatto i **minimi tariffari**, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con tali tipologie di clienti". Ricordiamo che i minimi erano stati aboliti dalle "lenzuolate" di Bersani, in recepimento di direttive Ue sulla libera concorrenza.

#### **Il commento del CNI**

Secondo il **Centro Studi Cni**, il reddito medio dei professionisti italiani nel 2015 era sceso a 33.954 euro pro capite: con una perdita secca dell'8,6% rispetto al 2007. L'abolizione dei minimi ha penalizzato soprattutto i giovani e le donne. I giovani dai 25 ai 30 anni hanno perso l'8,4% del loro reddito professionale medio, quelli dai 30 ai 35 il 14,9%, quelli dai 35 ai 40 il 19,4%. Quanto alle professioniste hanno lasciato sul terreno il 9,5%.

**CNI: 'libera concorrenza senza regole penalizza i professionisti'** - "Ci stiamo battendo per ottenere il riconoscimento di un diritto e stavolta la politica è stata ad ascoltarci. L'Antitrust ci ha dato una bacchettata, sostenendo che l'equo compenso viola la libera concorrenza. Noi diciamo che una libera concorrenza senza regole penalizza i professionisti, soprattutto quelli giovani". Questo il commento di Armando Zambrano, Presidente del CNI.

#### **Il commento di Confprofessioni**

La posizione dell'Antitrust "conferma ancora una volta come l'Autorità garante sia rimasta ferma al secolo scorso. Il principio di una remunerazione adeguata di una prestazione professionale nei confronti di grandi committenti e della Pubblica Amministrazione non ha nulla a che fare con i minimi tariffari e non rappresenta alcuno ostacolo alla concorrenza".

"Contrariamente a quanto sostiene l'Agcm, l'equo compenso non fissa dei minimi inderogabili, ma **interviene laddove esiste uno squilibrio nei rapporti di forza contrattuale tra il professionista e committenti forti, quali banche, assicurazioni e P.A.** Nessuna restrizione alla libera concorrenza, quindi, semmai uno **strumento necessario per correggere quelle distorsioni nel**

**mercato dei servizi professionali che autorizzano, per esempio, le amministrazioni locali a pubblicare bandi che pretendono un compenso simbolico, un euro, per prestazioni complesse e onerose”.**

“Molto discutibile anche la tesi dell'Agcm secondo cui l'introduzione di un equo compenso danneggerebbe i professionisti più giovani. Dati alla mano, 10 anni di deregulation selvaggia hanno colpito proprio le fasce professionali più giovani, i cui redditi medi si attestano tra i 17 mila e 24 mila euro annui. Se guardiamo in faccia la realtà, il processo di liberalizzazione delle professioni, sbandierato come una conquista dal Garante, ha di fatto creato nuove forme di 'precarariato' tra i giovani professionisti, calpestando ogni diritto dei lavoratori autonomi, a cominciare dal principio costituzionale che sancisce il diritto di ogni lavoratore ad avere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro”.

#### **Le clausole vessatorie**

Le norme sull'equo compenso indicano **9 tipologie di clausole vessatorie** che, se presenti nel contratto, consentono al professionista di richiederne l'annullamento **entro 2 anni** dalla firma ferma restando la possibilità di mantenere valido il rapporto di lavoro. Scopo della norma è eliminare i contratti di collaborazione capestro, le prestazioni professionali al massimo ribasso, gli incarichi da svolgere a titolo gratuito. La parcella del professionista sarà conforme alla legge soltanto quando risulti **proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**, secondo il principio sancito dall'art. 36 della Costituzione, tenuto conto delle caratteristiche della prestazione e dei parametri definiti con regolamento del ministero della Giustizia. Il limite sotto il quale non si potrà scendere potrà, in alcuni casi, essere **derogato con accordo** tra le parti.

Il riferimento sono i **parametri giudiziari emessi dai Ministeri vigilanti** sugli Ordini professionali, mentre per le altre categorie in un momento successivo sarà necessario precisare con decreti ministeriali le specifiche modalità per individuare i compensi.

Sono considerate **clausole vessatorie**, ad esempio:

- l'anticipo delle spese a carico esclusivo del professionista;
- tempi di pagamento delle fatture oltre 60 giorni dal ricevimento;
- modifiche unilaterali del contratto, solo da parte del committente;
- la rinuncia da parte del professionista al rimborso delle spese.

Alcune disposizioni riguardanti le clausole vessatorie erano già state previste dal cosiddetto **Jobs Act Autonomi** (legge n. 82/2017) che considera già “abusiva e priva di effetto” le clausole sulla modifica unilaterale e i termini di pagamento superiori a 60 giorni; inoltre, l'art. 1 della legge considera abusivo “il rifiuto del committente di **stipulare il contratto in forma scritta**”.

Tra le tutele del Jobs Act Autonomi, è previsto il diritto del creditore alla corresponsione degli **interessi moratori**, che decorrono in modo automatico dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Il periodo di pagamento non deve superare **precisi termini** (salvo particolari eccezioni) di 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla data di prestazione dei servizi.